



Copia

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# Comune di San Maurizio C.so

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

21/03/2022

### OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.  
MODIFICA.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **venti** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. BIAVATI Paolo - Sindaco	Si
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco	Si
3. GIUGLIANO SONIA - Assessore	Si
4. PERSICHELLA Andrea - Assessore	Ass.Giust.
5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore	Si
6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere	Si
7. PICAT RE Franco - Consigliere	Si
8. GOBETTO GIULIA - Consigliere	Si
9. RIGODANZA DANIELA - Presidente	Si
10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere	Si
11. CANOVA ROBERTO - Consigliere	Si
12. CARGNINO Laura - Consigliere	Si
13. DEBERNARDI VENON Massimiliano - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Daniela Rigodanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente mette in trattazione l'argomento di cui all'oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata alla presente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Prima dell'illustrazione da parte dell'Assessore Aimone Giggio rientra nell'Aula Consigliere il Consigliere Zappalà, pertanto i presenti sono 12;

Udita la relazione dell'Assessore Aimone Giggio in merito all'argomento in oggetto;

A seguito di discussione nel corso della quale sono intervenuti il Consigliere Comunale Cargnino, il Sindaco e il Consigliere Cargnino;

Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato all'originale del verbale di deliberazione, in conformità dell'art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio Tributi: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 12; votanti n. 8; astenuti n. =;

voti favorevoli n. 8;

voti contrari n. 4 (Debernardi Venon, Cargnino, Canova, Battagliotti);

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto:

“ REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. MODIFICA. ”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 12; votanti n. 8; astenuti n. =;

voti favorevoli n. 8;

voti contrari n. 4 (Debernardi Venon, Cargnino, Canova, Battagliotti);

### **DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. MODIFICA.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 15/2022 di conversione del decreto "milleproroghe" (DI del bilancio 228/2021), che prevede al comma 5-sexiesdecies del medesimo articolo 3 del DI 228/2021 la proroga del termine per l'approvazione di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;

Visto l'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che *«i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo»*,

Visto altresì l'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale - in sede di interpretazione autentica della disposizione sopra richiamata - ha chiarito che *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*, con una previsione poi richiamata dal successivo art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale tuttora prevede che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28.08.1998 con il quale è stata istituita a decorrere dall'01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.); Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. nella misura di 0,18 punti percentuali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 04.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di applicare l'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. nella misura di 0,25 punti percentuali a decorrere dall'01.01.2001;

Dato atto che successivamente è stata confermata di anno in anno l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,25%;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze 22 dicembre 1998, n. 289/E, la quale ha fornito indicazioni in merito alla pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. sulla Gazzetta Ufficiale;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1 – comma 142 con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante norme per l'istituzione di una addizionale

comunale all'I.R.P.E.F. e rilevato che le novità di maggior rilievo sono rappresentate dai seguenti aspetti:

1. *I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef;*
2. *La deliberazione di variazione dell'aliquota deve essere pubblicata nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;*
3. *L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;*
4. *La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*
5. *Con il medesimo regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*
6. *L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;*
7. *Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
8. *L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente;*

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 12.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *“Proposta al Consiglio Comunale di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.”;*
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 7.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. Approvazione”;*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 28.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. nella misura di 0,30 punti percentuali a decorrere dall'anno 2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 24.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento *“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.”* ed in particolare è stata istituita una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di Euro 10.000,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 7.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,40 punti percentuali a decorrere dall'anno 2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito di alcune osservazioni formulate dal Ministero delle Finanze, si è proceduto a riapprovare e riconfermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2011 nella misura di 0,40 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 e come modificato dall'13, comma 16, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il quale prevede che:

*“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'[articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 24/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.. MODIFICA”** con la quale sono stati adottati i seguenti interventi:

- innalzamento della soglia di esenzione dall'imposizione da € 10.000,00 a € 15.000,00 annui;
- previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile come segue:
  - 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,40 per cento
  - 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
  - 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,60 per cento
  - 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
  - oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state confermate le predette aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2014 in quanto perseguono una migliore perequazione del carico fiscale per contribuenti ad invarianza complessiva di gettito d'imposta a beneficio delle fasce di popolazione a maggiore disagio economico-sociale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2018 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2019 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2020, con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2021, con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2021, con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2022;

Visto l'art 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022, la quale testualmente recita:

**2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento ;

La stessa Legge di Bilancio 2022 prevede al comma 7, che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.

Esaminata attentamente la proposta di modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF predisposta dagli Uffici Comunali che prevede i seguenti interventi:

- mantenimento della soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a € 15.000,00 annui;
- previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile conformi alla nuova normativa come segue:
  - o 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,40 per cento
  - o oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
  - o oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito imponibile aliquota 0,60 per cento
  - o Oltre 50.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento

Ritenuto inoltre di dover prevedere l'approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. all'interno del medesimo regolamento;

Dato atto che tali interventi perseguono gli obiettivi dell'adeguamento alla normativa nazionale senza intaccare le fasce di popolazione a reddito medio-basso, e dell'invarianza complessiva di gettito d'imposta ;

Ritenuto di dover approvare detta proposta di modifica secondo gli schemi allegati al presente atto;

Richiamati:

- L'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- L'art. 1 comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e della finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

**DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., costituito da n. 9 articoli, ed in particolare gli allegati A) Modifiche al Regolamento e B) Nuovo Regolamento che della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale;
- 2) dare atto che a seguito delle modifiche di cui sopra vengono determinati i seguenti elementi:
  - mantenimento della soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a € 15.000,00 annui;
  - previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile conformi alla nuova normativa come segue:
    - 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,40 per cento
    - oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
    - oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito imponibile aliquota 0,60 per cento
    - Oltre 50.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
- 3) di procedere, a cura dell'Area Economico-Finanziaria, all'inserimento del prospetto delle aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

In originale firmato

Letto, confermato e sottoscritto in data 02/05/2022

Il Presidente  
Firmato digitalmente  
F.to: RIGODANZA DANIELA

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
F.to: Dott. Luca Francesco Bertino

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Maurizio C.se

Il Segretario Comunale